

## Questione pregiudiziale e sospensiva – art. 53 del Regolamento di Consiglio

La «*qualità della regolazione*» è termine usuale per indicare una normazione che sia aderente a canoni formali, sia contenutisticamente adeguata, coerente con i parametri costituzionali e sistematici e, infine, realmente idonea a perseguire gli obiettivi politici governativi.

Una produzione normativa di qualità rappresenta non solo un elemento di trasparenza e di certezza del diritto ma costituisce anche un fattore determinante per la buona amministrazione, la crescita e lo sviluppo economico del paese.

La qualità della redazione è essenziale per assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei testi normativi. Si raccomanda, pertanto, una particolare attenzione alle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi, già codificate nella circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 27 aprile 2001, elaborata d'intesa con i Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché' nella «Guida alla redazione dei testi normativi» del 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2001, n. 101, che indica, nel dettaglio, le regole di carattere formale e sostanziale cui si attengono le Amministrazioni nella redazione dei testi normativi.

Queste poche righe sono tratte dalla DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 26 febbraio 2009 dal titolo "ISTRUTTORIA DEGLI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO".

Questo perché?

Perché è inammissibile presentare per l'approvazione, al consesso del Consiglio, dei testi normativi formalmente illeggibili.

A nome di tutta l'opposizione, ci sentiamo indignati per come questa Amministrazione abbia un atteggiamento molto superficiale.

Potremmo pure capire, ma non troppo, se la redazione del Regolamento di cui al n. 2 dell'ODG, fosse stata fatta in *house*, ma non lo possiamo tollerare se per farlo è stato contrattualizzato un professionista, alla modica cifra di 14.000 euro.

Un semplice copia ed incolla e pure fatto male.

Dalla richiamata «Guida alla redazione dei testi normativi» del 2 maggio 2001, il capitoletto 2.3.3 dal titolo "**Il comma**", recita:

*"Ogni articolo si divide soltanto in commi. Il comma ha contenuto omogeneo e termina con il punto a capo.*

*E' opportuno evitare un numero eccessivo di commi per ciascun articolo. Orientativamente, è eccessivo un numero di commi eccedente 10.*

*I commi sono contrassegnati con numeri cardinali progressivi, seguiti dal punto (ad esempio: 1., 2., 3., ecc.).*

*Il comma unico di un articolo va contrassegnato con il numero cardinale "1."*

*Ogni comma può suddividersi in periodi, cioè in frasi sintatticamente complete che terminano con il punto e si susseguono senza andare a capo. Si va a capo soltanto alla fine del comma.*

*Conseguentemente, nei riferimenti normativi, l'espressione "periodo" va impiegata esclusivamente con riferimento a frasi che terminano con il punto.*

Le uniche eccezioni ammissibili alla continuità del comma fino al punto conclusivo **sono la suddivisione in lettere**, anziché in periodi, e l'andata a capo per formulare un articolo aggiuntivo da inserire in testo previgente col metodo della novella.

La ripartizione in lettere di un comma tende ad agevolare la lettura di più periodi organicamente inseriti, per ragioni di omogeneità di contenuto, nello stesso comma.

Le lettere utilizzabili sono quelle dell'alfabeto italiano (non, quindi, le lettere J, K, W, X, Y). Quando il comma si suddivide in lettere, il comma stesso si compone di una parte introduttiva, denominata alinea, che termina con i due punti.

Si prosegue a capo, **con le lettere, seguite da parentesi**, e la disposizione di ciascuna lettera. Alla fine di ogni lettera la disposizione termina con il punto e virgola. La lettera finale del comma termina con il punto.

Se le lettere dell'alfabeto non sono sufficienti ad esaurire l'elencazione, si prosegue a lettere raddoppiate ( aa), bb), cc) ) e, se occorre, triplicate (aaa), bbb), ccc) ) e così via. Ma va ricordato che il protrarsi della numerazione è sintomo di appesantimento e di possibile eterogeneità dell'articolo.

Ogni lettera prosegue in modo continuo senza ulteriori invii a capo, a meno che la lettera stessa sia, a sua volta, suddivisa in numeri, nel qual caso si va a capo sia dopo l'alinea della lettera, sia alla fine di ogni numero. Se è necessario introdurre un'ulteriore ripartizione all'interno del numero, si fa ricorso alla suddivisione in numeri progressivi composti: 1.1, 1.2, 1.3, ecc.

L'impiego dei **numeri cardinali seguiti dalla parentesi**, per contrassegnare le suddivisioni interne ad un comma, **è consentito soltanto all'interno di una suddivisione in lettere, non in alternativa a questa**.

Al termine di una partizione in lettere o numeri non è ammesso l'inserimento di un periodo autonomo rispetto alla lettera o al numero prima di passare al comma o alla lettera successivi. **L'impiego di trattini o di altri segni per contraddistinguere partizioni interne di un comma diverse dai periodi, dalle lettere e dai numeri NON È CONSENTITO.**"

Detto ciò, andiamo a leggere l'art. 5 dello Schema di Regolamento in materia di **pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande**, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, dove al **Comma 2 possiamo contare ben tre lettere a)**, nonché l'utilizzo alternativo, sulla stessa linea di priorità, delle lettere e dei numeri.

Inoltre, l'uso indiscriminato del TRATTINO negli artt. 3, 10, 15 e l'utilizzo dei numeri invece che delle lettere nell'art. 8.

**Alla luce di quanto esposto, l'Opposizione chiede lo stralcio del punto 2 dell'ODG per manifesta illegittimità.**